

R.G. 4445/2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4445/2022** promossa da:

C. R. (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. D. L. (...), elettivamente domiciliata in Via ..., di ... presso
il difensore

ATTRICE

contro

COMUNE (C.F.) con il patrocinio dell'avv. B. C. (C.F. ...), elettivamente domiciliato in ..., ...
presso il difensore

CONVENUTO

ENTE, in persona del suo legale rapp.te, (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. G. C. (C.F.: ...)
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in ..., al V.le ...

CONVENUTO

ASSICURAZIONE SPA (C.F. P.I. ...), in persona del Procuratore Speciale dr. E. M. N., con il
patrocinio dell'avv. S. G. (C.F. ...), elettivamente domiciliato in Via ... di ... presso il difensore

TERZO CHIAMATO

oggetto: responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.

conclusioni: conclusioni rese all'udienza in trattazione scritta del 18-09-24 all'esito della quale erano
concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 20 novembre 2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE



A seguito del provvedimento del Tribunale di Vasto di declaratoria di incompetenza territoriale del 27 settembre 2022, con atto di riassunzione, ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., veniva instaurato il presente giudizio dalla C. R., la quale esponeva che in data 12-09-2020 alle ore 16:00 circa, si trovava all'interno della riserva naturale ..., posta nel perimetro dell'ENTE, ricadente nel territorio del COMUNE; che effettuata la registrazione presso il Centro Visita della ... si incamminava lungo il sentiero denominato "..."; che dopo aver percorso circa 100 metri in discesa, l'istante scivolava perdendo l'equilibrio e cadendo a terra in conseguenza dello smottamento del terreno e del franamento delle pietre sul sentiero che le rotolavano sotto i piedi; che la C. R. non aveva la possibilità di aggrapparsi a qualche sostegno, in quanto mancava qualsiasi corrimano, o punto d'appiglio, tale da consentire di evitare la caduta; che a seguito dell'evento dannoso la stessa subiva intervento chirurgico di *"osteosintesi con placca e viti e rimozione di vite tricorticale a distanza di 40-50 giorni"*; che il danno biologico e patrimoniale subito ammonta ad € € **17.787,78**; che diversi sono stati gli incidenti ed infortuni nella zona attenzionata; concludeva dunque come di seguito: *"Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la esclusiva e/o concorrente responsabilità dei convenuti per il sinistro per cui è causa, occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa; accertare e dichiarare che l'istante ha subito in conseguenza del sinistro in oggetto le lesioni di cui alla documentazione medica in atti; per l'effetto condannare in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ed esclusiva responsabilità, il **Comune e l'Ente**, al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura di € 17.787,78= secondo opportuna personalizzazione, come quantificati in premessa, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio anche a mezzo CTU, ovvero ritenuta di giustizia secondo opportuna personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; In via subordinata, accertare e dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale dei convenuti per il sinistro in questione e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; Condannare sempre e comunque i convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."*

Si costituiva in giudizio il Comune eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il sentiero oggetto di causa "...", pur ricadendo all'interno del Comune, è posto nel perimetro della "Zona A – Riserva Integrale del Piano del Parco" e che in tale zona vale la disciplina del Piano del Parco che quindi sostituisce quella degli strumenti urbanistici locali"; che a norma di PNM e del Regolamento del Parco, all'interno della zona A è interdetta qualsivoglia attività edilizia, silvo-culturale e ricreativa in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente; che in considerazione



degli stringenti vincoli imposti a qualsivoglia tipo di intervento, il Comune non ha alcuna specifica attribuzione per intervenire direttamente e autonomamente nell'area riservata, con ogni conseguenza in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente Civico; che nel merito, la domanda è destituita di fondamento stante la condotta colposa della C. R. la quale si è prestata ad effettuare l'attività escursionistica senza che sussistessero le condizioni oggettive e soggettive per svolgerla, avendo ella affrontato il percorso senza scarpe da trekking; che ad ogni modo, sul quantum richiesto, non vie è in atti la prova della riferibilità del danno all'evento, stante la genericità dell'atto di citazione, oltre a non esservi alcuna prova in merito alla personalizzazione richiesta; formulata inoltre la chiamata in garanzia della Assicurazione S.P.A, concludeva come di seguito: *“in via preliminare: per le ragioni spiegate in atto chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune. nel merito: in via principale, chiede che la domanda attorea venga integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità degli Enti evocati in giudizio, in ipotesi di condanna parziale e/o totale del Comune, si chiede l'applicazione dell'art. 1227 c.c. ai fini della graduazione delle responsabilità e della liquidazione del danno patito dalla attrice e, che il Comune venga garantito e/o manlevato dalla Assicurazione s.p.a. terza chiamata in causa rispetto ad ogni somma che esso Ente Civico fosse tenuto a versare, anche a titolo di spese e competenze di lite. In ordine alle spese di lite: in via principale, si chiede che la Assicurazione S.p.a. venga condannata al versamento delle spese legali in favore del Comune a prescindere dall'esito del giudizio. A tal fine, il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso le competenze.”*

Si costituiva un giudizio l'Ente e nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito rilevava che l'Ente non ha la proprietà delle vie di montagna, dei sentieri e dei passi montani, rientranti, solo per quanto riguarda la tutela naturalistica e faunistica, nella c.d. “Area Parco”, essendo l'Ente proprietario della via di montagna e del sentiero delle ... (all'interno della Riserva naturale ... e dove si è verificato l'incidente) il Comune; che tra le funzioni istituzionali attribuite all'Ente dalla legge del 6 dicembre 1991, n. 394 (c.d. “Legge Quadro sulle Aree Protette”) non vi sono compiti di “gestione” della sicurezza dei sentieri, delle vie di montagna, dei passi montani, che ad ogni modo l'affidamento in gestione, come previsto dall'art. 31, comma III della legge n. 394/1991, delle riserve naturali agli Enti mai si è realizzato concretamente; in quanto, ad oggi, manca ancora il trasferimento formale della gestione da effettuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come previsto dall'art. 2, comma 35, della legge n. 426/1998) e volto a rendere, appunto, effettiva e completa tale gestione e che all'attualità la gestione integrale della Riserva naturale Demaniale “Valle ...” è rimasta allo Stato e, nello specifico, all'Ufficio Territoriale Carabinieri per la Biodiversità di ..., con conseguente carenza di titolarità passiva dell'Ente rispetto alla situazione giuridica sostanziale



fatta valere in giudizio; che nel merito la C. R. avrebbe affrontato il percorso in assenza della apposita attrezzatura ed indossando semplici scarpe da tennis, di fatto mettendo in atto una condotta imprudente ed idonea ad interrompere ogni possibile nesso di causalità tra l'evento di danno lamentato e la posizione del Parco; che manca in atti la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento di danno subito; che in merito alla lesione fisica patita la C. R. manca di specificare quale arto e quale parte di esso fosse direttamente interessato; che da ultimo difettano gli stessi presupposti per procedere alla invocata personalizzazione. Concludeva dunque come di seguito: *“nel merito: rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, previo accertamento dell'insussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni avanzate da parte attrice e stante, quindi, l'assenza di ogni forma e tipo di responsabilità dell'Ente per il sinistro occorso alla C. R.”*

Si costituiva in giudizio la Assicurazione S.p.A. la quale opponendosi a tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione del Comune e per il rigetto integrale della domanda attorea; in merito alla chiamata in garanzia rilevava che la polizza prevede specifiche franchigie da tenere in considerazione all'esito della decisione.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 6.12.23, ritenuta la causa matura per la decisione in punto di *an*, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18-09-24 all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. con decorrenza dal 20-11-24.

Deve preliminarmente chiarirsi che la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune deve, più correttamente, riquadrarsi quale difetto di titolarità del diritto sostanziale in quanto ciò che viene lamentato riguarda non la prospettazione (ex art. 81 c.p.c.) ma la fondatezza della domanda. Ciò che il Comune lamenta è che non sia effettivamente titolare dell'obbligo, questione che attiene al merito e che non esclude la legittimazione a resistere nel processo.

Passando al merito, punto di partenza è l'individuazione dei presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., disciplina applicabile al caso concreto, costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.

Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.



Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass. 27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).

L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che *"La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"*;

Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.

Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito.

Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene privata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.

Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.



Ciò premesso, risulta che la C. R. abbia adempiuto al proprio onere probatorio circa la prova che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa. Risulta infatti che la C. R. in data 12-09-2020 effettuava la registrazione di accesso alla riserva naturale presso il Centro visita ... di ..., percorso “...” (vedi. cartella doc 2 cit- doc. 1); che nella stessa data alle ore 23.24 veniva ricoverata presso l'A.S.L. n.2 - Ortopedia di ...- per *“frattura scomposta frammentaria trimalleolare caviglia dx”*.

Nella documentazione medica in atti, alla voce “motivi del ricovero” si legge *“caduta accidentale ieri a ... [...]”* (vedi. cartella doc 2 cit- doc. 6). La dinamica così come narrata nell'atto introduttivo del giudizio viene confermata dal materiale fotografico in atti, in cui è possibile vedere i primi soccorsi che nel posizionare la C. R. sulla barella ne immobilizzavano la caviglia/gamba destra (vedi doc. b – memoria di replica atto introduttivo). Il luogo di causa così come individuato e raffigurato nel materiale fotografico di parte, inoltre, coincide perfettamente con il luogo che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, ha individuato quale *“tratto di sentiero in discesa”* del percorso La zona risulta priva di supporti così come indicato da parte attorea.

Dunque, lo stato della cosa come emerso dalla documentazione in atti, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso così come narrato, anche alla luce della compatibilità della dinamica con le lesioni riportate.

In merito alla prova del rapporto custodiale deve chiarirsi che la situazione di custodia presuppone la disponibilità materiale della cosa ma non si esaurisce in essa, occorrendo altresì che il detentore sia gravato dell'obbligo di sorvegliare la cosa.

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, normativa quadro sulle aree protette in Italia, disciplina la istituzione, la gestione e la tutela delle aree protette, tra le quali rientrano le “riserve Naturali”, nella specie la riserva naturale “...” che ricade nel Parco Nazionale

L'art.34 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che modifica l'art. 31 della L. 394 del 91 prevede che *“la gestione delle riserve naturali di qualsiasi tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadono o vengano a ricadere all'interno di Parchi Nazionali, è affidata all'Ente Parco”*. (cfr. protocollo d'intesa del 2015 – doc 13 Ente Parco).

Nel protocollo di intesa siglato nel marzo 2015 dall'Ente Parco e dal Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato- Ufficio Territoriale per la Biodiversità si dà atto che la “...” (già in proprietà dell'A. S. D. F.) ha natura demaniale e che il bene è stato concesso in uso al Corpo Forestale dello Stato (poi UTB – Ufficio Territoriale per la Biodiversità).



Si legge altresì che tra i compiti degli UTB “rientrano le attività di tutela della biodiversità, educazione ambientale e sorveglianza dei territori gestiti”.

È fuor di dubbio, dunque, che la gestione del bene e la sorveglianza dello stesso, siano rimesse all’Ente e al Reparto Carabinieri per la Biodiversità e non al Comune.

A conferma, la convenzione in atti siglata del 2022 e stipulata tra l’Ente e il Comando dei Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi che nel richiamare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 novembre 2017 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’Arma del Carabinieri e la Federazione Parchi e Riserve Naturali, al punto 1.4 rubricato “*sentieristica, manutenzione strutture di fruizione*” dell’ “Allegato B”, dispone :

1.4 SENTIERISTICA, MANUTENZIONE STRUTTURE DI FRUIZIONE

Il Reparto Biodiversità di Pescara cura la manutenzione dei sentieri esistenti nelle Riserve Naturali Statali ricomprese nel territorio del Parco Nazionale della Maiella ovvero dei tratti funzionali all’accesso delle stesse (Riserva Naturale *Valle dell’Orfento*, Riserva Naturale *Lama Bianca*, Riserva Naturale *Feudo Ugni*, Riserva Naturale *Fara San Martino*, Riserva Naturale *Monte Rotondo*, Riserva Naturale *Pianagrande*), coadiuvato dall’Ente Parco che interverrà limitatamente alle risorse disponibili e secondo quanto previsto nell’art. 8 della Convenzione.

Il Reparto Biodiversità di Pescara effettua le operazioni di ripulitura e di manutenzione ordinaria dei sentieri e concorda con il Parco la tipologia di segnaletica da apporre presso gli stessi.

Va esclusa, quindi, la possibilità di formulare un addebito a carico del Comune, con il conseguente assorbimento delle istanze da quest’ultimo svolte nei confronti della terza chiamata.

Passando ora al merito della responsabilità dell’Ente, va rilevato che quest’ultimo sostiene che il comportamento colposo della C. R. abbia avuto una incidenza causale esclusiva.

Invero, il nesso causale tra l’evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato, ossia da un fatto umano.

Occorre sul punto ribadire che salva l’omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento del danno, il caso fortuito e il fatto del danneggiato o del terzo sono



ontologicamente diversi. (Cass. civ. sez. III - 07/06/2023, n. 16034; Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).

Sul piano della struttura della fattispecie, infatti, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode;

Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.

Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.

In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost..

Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).

Ebbene, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (doc. c. -seconda memoria) emerge chiaramente che all'ingresso del sentiero vi era apposizione di cartellonistica indicante i diversi percorsi opzionabili e la difficoltà degli stessi.

Nella specie al sentiero “...” viene attribuita difficoltà “E- ESCURSIONISTICO” (vedi doc. 14) tale da richiedere oltre che senso di orientamento, esperienza escursionistica ed adeguato allenamento,



idoneo equipaggiamento con particolare riferimento alle calzature. Quanto sopra, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (doc. 15 – Ente) , emerge dalle annotazioni di P.G. in atti , ove si legge: *“All’ingresso del Centro Visita ..., è presente un cartello denominato “Norme e Consigli utili per una corretta fruizione del territorio”, nel quale è riportata la seguente avvertenza : “ricorda di indossare le scarpe da trekking o al massimo le scarpe da tennis con la suola in gomma ben scolpita per la tua sicurezza, gli itinerari che percorrerai sono escursionistici co fondo roccioso e molto spesso fangoso e scivoloso”.*

Altrettanto chiaramente emerge dalla documentazione fotografica e dal documento di registrazione presso il centro Visita ... che la C. R. non era dotata di idonea attrezzatura, essendo priva di scarpe da trekking (vedi doc. b- parte attrice; n. docn.6 Ente).

Lamenta la stessa che il tratto di sentiero teatro del sinistro era privo degli adeguati supporti e che un corrimano avrebbe di certo evitato il prodursi dell’evento di danno.

Sul punto deve rilevarsi che l’incidente avveniva in condizioni di luminosità (ore 16.00 p.m.), che dalle fotografie in atti risulta che il sentiero fosse ampio e rettilineo, con un minimo di pendenza e che in prossimità della zona di verifica dell’evento vi fosse idonea cartellonistica indicante la possibilità di scivolamento stante il fondo roccioso e fangoso (cfr. cartellonistica doc. 14 Ente; doc c. di cui alla seconda memoria di parte attrice).

Deve altresì rilevarsi che essendo l’area una “Riserva Naturale” l’apposizione di supporti e corrimano deve essere limitata a quelle zone che si presentano più esposte e più pericolose, pena la stessa alterazione dell’equilibrio flora -fauna e del medesimo patrimonio ambientale che con la istituzione delle riserve naturali si è voluto preservare.

D'altronde, come specifica lo stesso art. 1 della L. 394 del 1991 la fruizione è sussidiaria e va proposta in coerenza con gli obiettivi primari di un’area protetta, *“al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.”*

Alla luce di quanto sopra, è chiaro che la C. R. avrebbe potuto agilmente prevedere la situazione di possibile danno e avrebbe potuto agilmente superarla decidendo di non avviarsi verso il percorso, stante la assenza della dovuta attrezzatura e consapevole delle proprie capacità fisiche e ciò in ossequio al principio di precauzione.

Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta



sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela; qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (vds., tra le tante, Cass. 17873/2020).

La scelta di compiere una operazione, percorrere il sentiero senza scarpe da trekking, eseguibile in altro, più sicuro, modo ha di fatto attivato la interazione con la cosa (intrinsecamente dotata di un quid di pericolosità) scaturigine dell'evento di danno.

Né può pretendersi, come sembra sostenere l'attrice, che il personale del centro visite, nello svolgimento delle funzioni di controllo possa impedire l'accesso ai visitatori.

La registrazione presso il centro visite svolge una funzione informativa (es. monitoraggio dell'afflusso, fornire consigli di sicurezza) e dunque il personale non ha potere di impedire l'accesso, potendo solo sconsigliarlo.

Tale funzione meramente informativa si evince dal Piano per il Parco ove si legge: *“Al fine di offrire servizi di accoglienza, di ristoro e di assistenza logistica al visitatore, il Parco ha identificato un complesso di strutture ed attrezzature al fine di definire un approccio integrato alla visita del territorio. Sono pertanto ad oggi utilizzabili e fruibili, anche in collaborazione con altri Enti pubblici locali: Centri Visite e Musei; Centri Informazioni [...]”*

Il comportamento della C. R. ha dunque avuto una efficacia causale esclusiva, ponendosi come causa assorbente del danno, ribadendosi in tale senso che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità *“in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”*.(cfr. Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.2376; cass. civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943).

Dunque, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in base allo scaglione da €5.201 a 26.000- Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) – valori minimi- esclusa fase istruttoria.

La C. R. deve essere del pari condannata a rimborsare le spese di lite in favore della terza chiamata, dovendo farsi applicazione del principio di diritto in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo



chiamato in garanzia, secondo cui, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda attorea per la sussistenza di una responsabilità esclusiva della C. R. nella verifica del sinistro per cui è causa;

condanna C. R. alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune che si liquidano in € € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. da liquidarsi direttamente al procuratore dichiaratosi antistatario; alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ente che si liquidano in egual misura; alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Assicurazione Spa che si liquidano in pari misura.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 27 marzo 2025

Il Giudice

dott. Rossana Villani

